

Spett.le

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

alla c.a. della Responsabile del procedimento,
Silvia Terzoli
va-5@mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura
Direzione generale Soprintendenza Speciale PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 8536] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC – PNRR) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. sul progetto della società BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l. relativo ad un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,830 MWp, integrato da un sistema di accumulo di 20 MW, da realizzarsi in agro del Comune di Grottole (MT) all’interno dell’area SIN Valbasento, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Matera – **Osservazioni al parere tecnico-istruttorio negativo reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura con nota prot. MIC | MIC_SS-PNRR | 12/01/2024 | 0001518-P.**

La società BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l. (C.F. e P.IVA: 02331160685), quale proponente dell’iniziativa di cui alla procedura in oggetto (di seguito, “Società”), con la presente intende formulare puntuali osservazioni volte a riscontrare la nota del MIC prot. n. 0001518-P del 12 gennaio 2024, pubblicata sul portale delle Valutazioni Ambientali il 15 gennaio 2024, con la quale la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha espresso il proprio parere tecnico-istruttorio negativo, ritenendo che *“l’opera in progetto non sia compatibile con le esigenze di tutela, conservazione e accrescimento dei valori paesaggistici e culturali dell’area interessata”*.

Ebbene, in via del tutto preliminare, merita rilevarsi come sia indubbio che al parere in questione debba essere riconosciuto **valore non vincolante**.

Ed infatti, diversamente da quanto erroneamente riferito dal MIC, **l'impianto proposto dalla Società ricade in un'area che rientra tra quelle qualificate ex lege idonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici ai sensi della disciplina statale recata dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021 ss.mm.ii., che è immediatamente applicabile e prevale su quella regionale difforme.**

In particolare, il predetto art. 20, comma 8, alla **lettera b)**, qualifica come “aree idonee” alla installazione di impianti fotovoltaici **“le aree dei siti oggetto di bonifica individuale ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.**

Come noto, **nel novero dei predetti siti oggetto di bonifica individuale rientrano i “siti di interesse nazionale”, quale è il SIN VAL BASENTO al cui interno** – come si evince dalla documentazione agli atti della procedura e come pure riconosciuto dal MIC nel parere cui con la presente si replica – **ricade interamente l'impianto proposto dalla società** (cfr. per una rappresentazione: elaborato **“A.12.a.3. Corografia generale con perimetrazione area SIN VALBASENTO”**; Figura 14 inserita nel paragrafo 2.4.4.11 dello Studio di Impatto Ambientale: **“Perimetrazione Area SIN Valbasento (fonte: nostre elaborazioni su dati Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 121 del 27 maggio 2003)”**).

Orbene, il Legislatore nazionale ha previsto che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle “aree idonee” nonché delle relative infrastrutture elettriche interrate, queste ultime indipendentemente dalla loro ubicazione, siano assoggettati ad una procedura autorizzativa di particolare semplificazione, delineata dall'articolo 22 del medesimo D.lgs. n. 199/2021, richiamato anche dall'art. 25, comma 2-bis, dell'art. 152/2006, come da ultimo modificato dalla L. 11/2024 di conversione del D.L. n. 181/2023.

In particolare, e per quanto di interesse nel caso specifico, l'articolo 22 (“Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee”) prevede, al comma 1, lett. a), che **“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”** e, al comma 1-ter, che **“la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”.**

Ed allora, l'espresso richiamo operato all'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021 fa sì che la vigente novella dell'art. 25 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 escluda che il parere del MIC assuma rilievo ostativo o vincolante ai fini della definizione dell'iter ivi disciplinato per il rilascio del parere VIA, dovendo essere valutato alla stregua di tutti gli altri apporti contributivi forniti dai partecipanti al procedimento.

*** **

Tanto precisato in ordine al valore non vincolante del parere del MIC, deve rilevarsi come, **nel merito**, le ragioni sulle quali si fonda il giudizio negativo ivi espresso si appalesino del tutto infondate, oltre che frutto di un chiaro difetto di istruttoria e prive di una reale motivazione e di riscontro normativo, risultando le stesse totalmente avulse rispetto alle caratteristiche concrete del progetto proposto dalla Società e dal contesto in cui ne è previsto l'inserimento e, dunque, basate su una preconcetta, ma non giustificata, avversione dell'Amministrazione nei confronti dello stesso.

Si proceda con ordine.

1. Innanzitutto, il giudizio di incompatibilità del progetto *“con le esigenze di tutela, conservazione e accrescimento dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata”* espresso dal MIC è infondato in quanto risulta motivato in ragione della errata tesi secondo cui questo insisterebbe su aree definite “non idonee” all'installazione di impianti FER dalla L.R. n. 54/2015, ovvero entro alcuni “buffer” prescritti dalla medesima L.R. n. 54/2015 o aree rispetto alle quali vigerebbe un divieto assoluto alla installazione di fotovoltaici di grande generazione discendente dal PIEAR della Basilicata.

Ebbene, appare evidente l'erroneità di una simile asserzione.

Innanzitutto, deve rilevarsi come **la qualificazione del sito di impianto quale “area idonea” ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 smentisca in radice l'asserzione del MIC, in quanto l'“idoneità” del sito prescelto dalla Società per l'inserimento dell'impianto progettato è stata valutata, a monte, dal Legislatore nazionale, che ha accertato la automatica vocazione ad ospitare gli impianti FER delle aree SIN, incluse nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 e tale qualificazione, operata dalla disciplina nazionale, prevale su quella, eventualmente difforme, recata a livello regionale.**

Sul punto, invero, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel senso di ritenere che l'individuazione delle “aree idonee” – che riflette il preminente interesse pubblico ad accelerare il percorso di crescita sostenibile mediante implementazione delle fonti rinnovabili di

energia – ha una **portata cogente e tale da superare la pianificazione regionale** (cfr. *ex multis* TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, sez. II, 9 giugno 2022, ord. n. 306).

Nel caso di specie, la qualificazione di “idoneità” dell’area di cui al comma 8 lett b) dell’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 prevale sulle contrastanti prescrizioni di cui alle disposizioni della L. R. n. 54/2015 e del PIEAR.

Nel medesimo senso, anche la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme statali dettate al fine di accelerare e semplificare la massima diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili **“non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale** (sentenze n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012)» (sentenza n. 86 del 2019, in senso conforme, sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 177 del 2018), in quanto sono volte a bilanciare interessi di fondamentale rilevanza assiologica.

Per un verso, esse si rendono interpreti dell’esigenza di potenziare le fonti rinnovabili, che, in virtù della loro naturale vocazione a preservare l’interesse ambientale, costituiscono un punto di intersezione tra l’obiettivo di difendere il citato interesse e l’istanza di garantire la produzione di energia (sentenze n. 86 del 2019, n. 199 del 2014, n. 67 del 2011 e n. 119 del 2010).

Per un altro verso, cercano di contemperare il massimo sviluppo delle fonti rinnovabili con l’istanza, potenzialmente confliggente, della tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità (sentenze n. 46 del 2021 e n. 177 del 2018)” (cfr. Corte Costituzionale, 13 maggio 2022, n. 121).

Nella stessa direzione, non può mancare di segnalare come il Legislatore nazionale del D.lgs. n. 199/2021 abbia introdotto l’**espreso divieto di introdurre moratorie alla realizzazione degli impianti fotovoltaici nel territorio regionale** e ciò in linea con il principio costituzionale della *“tutela dell’ambiente della biodiversità e degli ecosistemi, nell’interesse delle future generazioni”* (cfr. art. 9 Cost.) che passa proprio dalla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come univocamente dimostrato dalla scienza e, di riflesso, propugnato dalla normativa internazionale, eurounitaria e nazionale, che sono infatti informate al principio della massima diffusione delle FER, per il perseguimento del quale fissano cogenti obiettivi di implementazione delle stesse.

Di qui, dunque, **la palese erroneità delle conclusioni raggiunte dal MIC ove ha ritenuto di esprimere parere negativo sul progetto della Società introducendo la classificazione del sito di impianto come “non idoneo” ai sensi della normativa regionale lucana, senza considerare che la medesima area è qualificata dalla normativa nazionale come ex lege idonea ad ospitare lo stesso.**

Ma non solo.

Proprio con riferimento a progetti da realizzare in Basilicata, il Consiglio di Stato ha avuto cura di precisare che, in ogni caso, la questione dei buffer previsti dalla L. n. 54/2015 è allo stato divenuta **“irrelevante, dato che il recente art. 47 del d.l. 20 febbraio 2023 n.13 ha abrogato tutte le disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 relative ai “territori contermini”, locuzione molto ampia, che si presta a comprendere anche le buffer zone di cui si tratta”** (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2023, n. 11285; in termini, sempre con riferimento ad un caso relativo alla Basilicata, in cui era applicabile la L.R. 54/2015, *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 8545).

Di qui, dunque, **Perroneità, sotto ulteriore profilo, delle conclusioni raggiunte dal MIC ove ha considerato quale ragione fondante del proprio parere di compatibilità ambientale negativo anche la insistenza delle opere di progetto entro le buffer zone individuate dalla L.R. n. 54/2015, posto che trattasi di circostanza irrilevante, oltre che alla luce della “idoneità” ex D.Lgs. n. 199/2021 dell’area d’impianto, anche in ragione del chiaro disposto dell’art. 47 del D.L. n. 13/2023.**

1.1 Ancorché le superiori argomentazioni risultino, *ex se*, idonee a sconfessare del tutto le ragioni di asserita “inidoneità” dell’area di impianto poste dal MIC a fondamento del proprio convincimento, ad ulteriore conferma della erroneità delle argomentazioni spiegate dall’Amministrazione in ordine alla pretesa “inidoneità” dell’area all’installazione dell’iniziativa proposta dalla Società, appare opportuno svolgere una ulteriore considerazione.

In particolare, appare utile richiamare la disposizione di cui al comma 7 dello stesso art. 20 D.lgs. n. 199/2021, con la quale il Legislatore statale ha precisato che *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”*.

Ebbene, la superiore disposizione disvela ulteriormente la totale illogicità delle argomentazioni svolte dal MIC per motivare le proprie determinazioni perché con essa il Legislatore statale ha chiarito, dissipando ogni incertezza interpretativa e applicativa, che anche se le aree prescelte per la localizzazione di impianti FER non fossero ricomprese tra le aree *ex lege* “idonee” – quale non è il caso del sito di impianto prescelto dalla Società – la mancata inclusione tra le aree “idonee” non potrebbe condurre a dichiararle “non idonee” nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzativi degli impianti FER – **che è invece proprio quello che ha preteso di fare il MIC nella procedura in oggetto.**

Ma non solo.

Ed infatti, ciò vale, per pacifica giurisprudenza, non solo per le aree che non sono *ex lege* “idonee” ma anche per le aree individuate espressamente come “non idonee” dagli strumenti di programmazione regionale.

Ed infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche in presenza di aree individuate come “non idonee” dagli strumenti di programmazione regionale, **la mera inclusione nel novero delle aree inidonee non può essere ritenuta di per sé ostativa all’autorizzazione di un impianto da realizzare ed esercire nelle stesse**, incombendo sulle Amministrazioni l’obbligo di verificare *“in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati”* (cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, Cons. Stato n. 2848/2021; TAR Abruzzo n. 363/2020 e TAR Molise n. 281/2016).

Tuttavia, nel caso di specie, il MIC, al fine di motivare la asserita incompatibilità dell’intervento proposto dalla Società con l’intorno paesaggistico in cui dovrebbe inserirsi, si è illegittimamente limitato ad invocare le disposizioni della L.R. n. 54/2014 e del PIEAR secondo cui l’area sarebbe inidonea ad ospitare l’impianto, senza svolgere alcuna puntuale e rigorosa verifica in concreto del progetto.

Di qui, dunque, l’ulteriore conferma della palese erroneità delle determinazioni del MIC con la presente avversate.

Ne consegue, dunque, che alla luce del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, il parere reso dal MIC è in radice errato e fondato su presupposti illegittimi laddove si basa su riferimenti ad aree e buffer che sarebbero “inidonei” ad ospitare l’impianto o rispetto ai quali vigerebbe un divieto assoluto di installazione di fotovoltaici di grande generazione, quali:

- inidoneità ex L. R. n. 54/2015 dei Fiumi Bradano e Basento e dei relativi buffer di 500 mt;
- inidoneità ex L. R. n. 54/2015 del buffer di 1000 mt dalla “Riserva naturale Orientata San Giuliano”;
- inidoneità ex L. R. n. 54/2015 della “Zona umida di importanza internazionale “Lago di S. Giuliano” e del relativo buffer di 1000 mt;
- inidoneità ex L. R. n. 54/2015 del buffer di 5 km dal centro storico di Grottole e del buffer di 3 km dal centro abitato di Grottole;
- inidoneità ex L. R. n. 54/2015 della Oasi WWF “Lago di San Giuliano”;
- inidoneità ex L. R. n. 54/2015 della area SIC/ZPS “Lago San Giuliano e Timmari” (rete Natura 2000) e relativo buffer di 1000 mt;

- divieto assoluto di installazione di impianti fotovoltaici di grande generazione ai sensi del PIEAR della “Riserva naturale Orientata San Giuliano”;
- divieto assoluto di installazione di impianti fotovoltaici di grande generazione ai sensi del PIEAR della “Zona umida di importanza internazionale “Lago di S. Giuliano”;
- divieto assoluto di installazione di impianti fotovoltaici di grande generazione ai sensi del PIEAR della Oasi WWF “Lago di San Giuliano”;
- divieto assoluto di installazione di impianti fotovoltaici di grande generazione ai sensi del PIEAR della area SIC/ZPS “Lago San Giuliano e Timmari” (rete Natura 2000),

e ciò vale per ogni altro riferimento ad aree e buffer che sarebbero “inidonei” ai sensi della disciplina regionale lucana sopra citata, anche se non menzionati nella su estesa elencazione.

2. In ulteriori passaggi del parere negativo che con la presente si contesta, il MIC ha motivato il proprio convincimento rilevando che (i) l’impianto sarebbe ubicato nelle “*immediate vicinanze*” di beni paesaggistici e architettonici tutelati, (ii) il cavidotto e la stazione elettrica interferirebbero direttamente con aree tutelate paesaggisticamente e (iii) in generale, il progetto interesserebbe un territorio considerato con un rilevante “*potenziale archeologico*”.

Ebbene, anche tali argomentazioni risultano evidentemente prive di alcun pregio.

(i) Ed infatti, con riferimento alla rilevata vicinanza dell’impianto rispetto a beni interessati da vincoli di tutela paesaggistica e architettonica, vale quanto rammentato dal Consiglio di Stato rispetto alle zone buffer individuate dalla normativa lucana, ovverosia che **l’art. 47 del D.L. n. 13/2023 ha abrogato tutte le disposizioni del Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 relative ai “*territori contermini*”, di talché la denunciata insistenza dell’impianto in aree contermini a beni vincolati non può in alcun modo assumere valenza ostativa alla relativa installazione in tali aree.**

In ogni caso, manca una effettiva contestualizzazione della incidenza tra tali beni e l’impianto di progetto.

Ed infatti, acclarato che tali beni non insistono sull’area d’impianto, è evidente l’abusivo esercizio del potere di tutela che si concretizza nel parere in contestazione.

Si rinviene, allora, una recente pronuncia del Consiglio di Stato che reca estesa descrizione dei criteri che devono essere seguiti in sede di bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela dei beni culturali e paesaggistici e quello, di pari valore, alla diffusione delle fonti rinnovabili.

Insegna, infatti, il Consiglio di Stato, che “Negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Così come per i 'diritti' (sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche per gli 'interessi' di rango costituzionale (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere "sistemica" e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca.

La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell'ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione 'totalizzante' come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto.

Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato - dal legislatore nella statuizione delle norme, dall'Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo - secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Nel caso di specie, il principio di proporzionalità appare violato, non nella componente della idoneità (al raggiungimento dell'obiettivo prefissato) o della necessità (ravvisabile quando non sia disponibile nessun altro mezzo egualmente efficace, ma meno incidente nella sfera giuridica del destinatario), bensì della 'proporzionalità in senso stretto'.

L'ultimo gradino del test di proporzionalità, come è noto, implica che una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell'interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile.

Ebbene, se paragoniamo l'obiettivo perseguito dalla Soprintendenza - la tutela culturale delle croci votive - ed il mezzo utilizzato - il radicale svuotamento delle possibilità d'uso alternativo del territorio, soprattutto ai fini della produzione di energia eolica - appare evidente quanto sia sbilanciata la ponderazione effettuata.

L'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone.

La posizione 'totalizzante' così espressa dall'Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente....

Gli atti impugnati risultano violativi anche del principio di integrazione delle tutele - riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) - in virtù del quale le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive - rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva - ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo.

Se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all'interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull'uso del territorio, richiede di abbandonare il modello delle "tutele parallele" degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali.

La valenza 'procedimentale' del principio di integrazione - bene esemplificata dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 dove si prevede che "linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio", escludendo per ciò stesso una incompatibilità di principio di essi con la tutela del paesaggio stesso - implica che il procedimento sia la sedes materiae in cui devono contestualmente e dialetticamente avvenire le operazioni di comparazione, bilanciamento e gestione dei diversi interessi configgenti" (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 23 settembre 2022, n.8167).

Se tali principi valgono in un caso in un'ipotesi in cui l'impianto FER si sovrappone con le aree interessate dal bene culturale da tutelare, a maggior ragione, allora, nel caso in esame il parere negativo è sproporzionato ed illegittimo in quanto ingiustificatamente pretermette l'interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili.

(ii) Allo stesso modo, contrariamente a quanto pretenderebbe di asserire il MIC, è evidente come **nessuna rilevanza in termini di incompatibilità paesaggistica del progetto proposto dalla Società possa essere riconosciuta alla denunciata interferenza del cavidotto e della stazione utente con aree tutelate paesaggisticamente.**

Ed infatti, con riferimento al cavidotto, l'erroneità delle conclusioni raggiunte dal MIC emerge lampante se solo si considera che il progetto presentato dalla Società prevede che lo stesso sia interrato ed è noto come **il cavidotto interrato rientri tra le opere espressamente escluse dalla autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 2 della D.P.R. n. 31/2017 (cfr. punto A.15 dell'Allegato A) avendo il Legislatore statale operato, a monte, la valutazione della relativa compatibilità paesaggistica, in ragione della ridotta e marginale incidenza dell'opera sull'assetto territoriale.**

In tal senso, invero, nella stessa circolare ministeriale applicativa del predetto D.P.R. n. 31/2017, si legge al riguardo che **“è evidente che l'intento del legislatore è quello di agevolare l'attività pubblica e privata eliminando le procedure amministrative per quegli interventi per nulla o scarsamente percepibili dal punto di vista paesaggistico”.**

Inoltre, il Legislatore, a conferma della assoluta pretertorietà della esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui trattasi, ha sancito la assoluta inderogabilità della relativa previsione precisando, all'art. 14 del D.P.R. n. 31/2017, che *“L'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all'Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati”.*

Ma non solo.

Ed infatti, come puntualmente illustrato nella documentazione progettuale agli atti della procedura (cfr. a titolo esemplificativo, la tabella contenuta nel paragrafo 2.5.9.4 *“Individuazione dei beni e delle aree sensibili dal punto di vista paesaggistico”* dello Studio di Impatto Ambientale), **il cavidotto interrato percorrerà la viabilità esistente senza mai uscire dalla sede stradale, con la conseguenza che non andrà ad alterare minimamente il contesto paesaggistico di riferimento.**

Inoltre, per i tratti che intercetteranno il Torrente Acquaviva, il Vallone Rovivo e il Fiume Bradano è stato previsto che l'attraversamento **sarà realizzato utilizzando lo staffaggio e la Trivellazione Orizzontale Controllata, non creando, dunque, alcuna alterazione del paesaggio circostante.**

Per quanto riguarda la stazione elettrica, invece, deve evidenziarsi come, oltre al fatto che è un'opera riconosciuta *ex lege* di interesse pubblico e di necessaria ed urgente installazione, la relativa posizione risulti imposta dalle previsioni di localizzazione del nodo di rete fornite da Terna per assolvere alla funzione di distribuzione dell'energia sul territorio.

(iii) Infine, appare evidente come del tutto pretestuosa ed illogica sia anche l'ulteriore argomentazione svolta dal MIC per tentare di suffragare il proprio diniego, secondo la quale rileverebbe, in senso ostativo alla valutazione positiva del progetto, la circostanza che lo stesso interesserebbe in un *“territorio considerato con un rilevante potenziale archeologico”*.

Ciò ancorché, per espressa ammissione dello stesso MIC, sia l'area su cui insisterebbe il progetto che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione non sono interessate da vincoli archeologici né rispetto ad esse è in corso alcun procedimento volto ad apporli.

Sul punto, preme richiamare il recente insegnamento del Consiglio di Stato, il quale, con riferimento di un parere negativo reso da una Soprintendenza in merito alla realizzazione di un impianto FER su aree che *“non posseggono un vincolo di tipo indiretto né risultano in corso procedimenti per apporre una qualche forma di tutela”*, ha accolto la relativa impugnazione rilevando come *“la valutazione dell'organo periferico del Ministero della Cultura scaturisca da un'aprioristica valutazione negativa nei confronti degli impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica, visti in ogni caso come elemento negativo”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2023, n. 438).

Ebbene, appare evidente come la circostanza che l'area prescelta per la realizzazione del progetto non sia interessata da alcun vincolo archeologico sia chiaramente sintomatica del fatto che, rispetto alla stessa, non siano state rinvenute esigenze di tutela e, dunque, non siano predicabili ragioni di tutela talmente pregnanti da essere ritenute ostative all'installazione dell'impianto progettato dalla Società.

Ma non solo.

Ed infatti, appare evidente come l'asserito *“rilevante potenziale archeologico”* dell'area trovi puntuale smentita negli esiti delle approfondite indagini archeologiche svolte dalla società sui dati di archivio, la bibliografia e la schedatura dei siti noti nonché attraverso puntuali ricognizioni territoriali e fotointerpretazioni, le cui risultanze sono sintetizzate nell'elaborato *“F0441AR06A-A.4.Relazione archeologica”* e nell'elaborato *“F0441BR05A_Relazione paesaggistica”* depositati tra gli atti della procedura in oggetto.

Ed invero, gli studi specialistici svolti – diversamente da quanto concluso dalla MIC, senza peraltro esplicitare le ragioni per cui avrebbe ritenuto di disattendere le risultanze degli studi condotti dalla Società – hanno rilevato che tutta l'area di progetto, oltre a non essere interessata dalla presenza di evidenze archeologiche edite e non interferire con aree sottoposte a vincolo di tutela archeologica, non comporta problemi con la rete tratturale esistente e che, nel complesso, sulla base del

potenziale archeologico espresso dal contesto territoriale di riferimento, il progetto esprime un rischio archeologico e un conseguente impatto sul patrimonio archeologico di grado “BASSO”.

Di qui, dunque, l’erroneità delle conclusioni raggiunte dal MIC anche sotto il profilo in esame, dal momento che la suggerita preclusione all’installazione del progetto motivata sul “potenziale archeologico”, per le ragioni sopra esposte, si risolve in una misura di tutela del tutto inammissibile e sproporzionata in ragione della mancata comprova della sussistenza di emergenze archeologiche.

3. Il MIC ha ulteriormente ritenuto rilevante, ai fini della espressione del proprio parere negativo, la circostanza che il contesto territoriale prescelto per l’installazione dell’iniziativa in oggetto sarebbe interessato da altri impianti FER rispetto ai quali la Società avrebbe omesso di svolgere la dovuta valutazione circa gli impatti cumulativi attesi.

Ebbene, anche tale argomentazione si appalesa inconsistente e pretestuosa, oltre al fatto che, al più, ove il MIC avesse ritenuto la documentazione presentata dalla Società carente sotto il profilo rilevato, avrebbe potuto, nel segno della leale collaborazione a cui il procedimento dovrebbe essere informato, formulare apposita richiesta di integrazione documentale nell’ambito del procedimento di VIA.

Tanto detto, l’inconsistenza e pretestuosità della argomentazione in parola si rivela in considerazione del fatto, riferito dallo stesso MIC, che gli altri impianti FER cui fa riferimento l’Amministrazione, allo stato attuale, non sono stati realizzati e non sono neppure stati autorizzati, stante che, come si evince dal parere che si riscontra, gli stessi sono tutt’ora in corso di istruttoria nell’ambito di procedimenti statali e regionali, ad eccezione di un solo impianto eolico che sarebbe “*più a sud*”.

Ebbene, al riguardo, deve segnalarsi come sia del tutto pacifico che la valutazione degli impatti cumulativi di un impianto con altre iniziative FER nel medesimo territorio debba essere effettuata con riferimento agli impianti già esistenti (e quindi già realizzati) nonché agli impianti autorizzati, ovverosia quelli rispetto ai quali si sia concluso positivamente il procedimento autorizzativo di volta in volta attivato.

In tal senso, invero, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, la valutazione in parola deve essere riferita esclusivamente ai progetti che abbiano già conseguito il titolo autorizzativo per la relativa costruzione e l’esercizio e che, quindi, riguardano impianti che quasi certamente, salvo circostanze imprevedibili ed eccezionali, verranno realizzati.

Gli interpreti hanno escluso dall'ambito della valutazione degli impatti cumulativi finanche i progetti che abbiano già ottenuto il provvedimento di VIA favorevole, rilevando come gli stessi potrebbero non venire mai eseguiti.

Secondo i giudici, invero, la superiore impostazione si spiega in virtù del fatto che, a ragionare diversamente, verrebbe illegittimamente “*frustrata la funzione della valutazione di impatto ambientale, che ha come obiettivo quello di evitare interferenze effettive tra impianti tali da determinare (con alto grado di probabilità) effetti negativi e significativi sull'ambiente*” (cfr. T.A.R. Sardegna – Cagliari, sez. I, 15 aprile 2014, n. 280).

Alla luce delle superiori considerazioni, appare dunque evidente l'illegittimità delle determinazioni assunte dal MIC e della intenzione alle stesse sottese, che è quella – inaccettabile e non idonea a sacrificare l'interesse pubblico che il progetto concorrerebbe a soddisfare – di volere, oggi, bloccare l'autorizzazione di progetto in un'area *ex lege* idonea ad ospitarlo, per il timore di una futura e potenziale proliferazione di iniziative FER nella medesima area, in un'ottica dunque eccessivamente ed sproporzionatamente preventiva e precauzionale, che considera negativamente la mera ipotesi che, nell'area in questione, possano essere autorizzati altri progetti che, tuttavia, allo stato, risultano solo in fase di istruttoria.

4. Parimenti errate e frutto di una istruttoria del tutto carente si appalesano le conclusioni a cui è approdato il MIC anche ove ha ritenuto che il posizionamento dell'impianto fotovoltaico nella zona individuata rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione della naturalità dei luoghi e del paesaggio collinare tipico dell'agro occidentale materano e porrebbe un problema di intervisibilità dal centro storico di Grottole.

Ebbene, al riguardo, deve innanzitutto premettersi come le superiori considerazioni si pongano in radicale contrasto con il quadro normativo ed ermeneutico di riferimento, in quanto sono assolutamente generiche e tautologiche, oltre che avulse dalle caratteristiche concrete dell'impianto progettato dalla Società e dalla relativa incidenza sul contesto in cui andrebbe ad inserirsi.

In tal senso, invero, valga richiamare alcuni principi espressi dagli interpreti con precipuo riferimento al parere negativo all'autorizzazione paesaggistica reso dalla Soprintendenza con riferimento a interventi da inserire su beni soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e che, dunque, *a fortiori*, devono trovare applicazione con riferimento al procedimento in oggetto che, come detto, attiene ad un impianto che non interessa aree paesaggisticamente tutelate.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “è necessario che il provvedimento emesso dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale” (ex multis v. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 2 novembre 2020, n. 694; Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6511, 15 ottobre 2018 n. 5909, 15 gennaio 2018 n. 197; T.A.R. Toscana, sez. III, 21 aprile 2020 n. 465).

Ed ancora, con riferimento al diniego di autorizzazione paesaggistica, l’orientamento ermeneutico consolidato è nel senso di ritenere che esso “non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del rigetto dell’istanza ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto); non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate” (fra le più recenti cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 27 maggio 2022, n. 809).

Nel medesimo senso, ancora, gli interpreti hanno lucidamente precisato che “il diniego dell’assenso paesaggistico non può fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo, né su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve rispondere a un modello che contempra la descrizione dell’edificio e del suo contesto, e che sia volto a stabilire se il rapporto tra l’uno e l’altro possa considerarsi armonico, esplicitando, se del caso, le effettive ragioni del contrasto e delle disarmonie eventualmente ravvisati. Invero, posto che qualsiasi nuova opera è suscettibile di generare un impatto visivo sul paesaggio circostante, ovvero una sua “alterazione”, il diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 febbraio 2022, n. 501).

Ebbene, alla luce delle superiori precisazioni, appare evidente come, nel caso di specie, il MIC si sia determinato in totale spregio dei predetti principi, affidando la propria inadeguata valutazione dell’istanza della Società ad una formula del tutto generica e stereotipata, secondo cui la trasformazione territoriale che l’intervento imprimerebbe sull’area di riferimento altererebbe e comprometterebbe la conservazione del patrimonio culturale diffuso, il paesaggio

collinare tipico dell'agro occidentale materano e il panorama, senza dare atto di avere esaminato le caratteristiche concrete del progetto proposto e del contesto culturale e paesaggistico di riferimento e senza esplicitare gli asseriti profili di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni di tutela dell'area all'uopo individuata dalla Società.

Al contrario, le stesse considerazioni svolte dal MIC, secondo cui la porzione del territorio interessato sarebbe connotata dal "*paesaggio tipico dell'agro materano occidentale*", confermano che l'area prescelta non si discosta in alcun modo dalle caratteristiche che connotano generalmente il paesaggio del territorio regionale, né, invero, è tale da potersi rendere peculiarmente riconoscibile e tutelabile per specifici elementi di bellezza e naturalità.

Le stesse costruzioni in pietra, masserie e le strutture agricole di recente costruzione che punteggiano le ampie estensioni di seminativi di cui discorre l'Amministrazione concorrono poi a dimostrare che il territorio è da sempre stato oggetto di interventi antropici, finalizzati al suo sfruttamento alla luce degli usi, delle modalità e delle tecnologie che nel tempo si sono succeduti.

Né si comprende in che termini la asserita circostanza che nelle vallate e nelle colline circostanti sin dall'antichità furono stanziati presunti insediamenti dal ruolo di controllo sulla vallata del Basento potrebbe essere ostativa all'installazione dell'impianto fotovoltaico progettato dalla Società o come quest'ultimo sarebbe idoneo a pregiudicare l'inserimento dei sentieri delle colline e spianate erbose circostanti nel progetto del "Camino locale".

Al riguardo, valga ulteriormente rammentarsi che il progetto riguarda pur sempre un impianto fotovoltaico che, come tale, non comporta uno stravolgimento dell'intorno in cui viene collocato, tanto che l'installazione ne è espressamente legislativamente consentita anche in zone di verde agricolo e non è *ex se* vietata neppure in aree di pregio, quale non è il sito prescelto dalla Società, che è un SIN, ovverosia, per definizione, un'area contaminata classificata come pericolosa dallo Stato Italiano e destinataria interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari.

A ciò si aggiunga ulteriormente che il layout di impianto è stato progettato rispettando la struttura e la morfologia del territorio, con lo scopo di non generare alcuna frammentazione, parcellizzazione o marginalizzazione del tessuto rurale nonché con il precipuo fine di ridurre l'impatto percettivo determinato dai moduli fotovoltaici.

A tale ultimo proposito, infatti, non stupisce che le censure mosse dal MIC in tema di intervisibilità dell'impianto siano del tutto generiche e non supportate da alcuna evidenza e, anzi, trovino puntuale smentita nelle analisi di intervisibilità depositate agli atti della procedura

che hanno rilevato come, tenendo conto dell'orografia del territorio, la percepibilità delle opere sia del tutto trascurabile (cfr. Studio di Impatto Ambientale, paragrafi 3.4.6.4.2 “*Valutazione dell'impatto percettivo*” e 3.4.6.4.3 “*Mappa di intervisibilità dell'area dell'impianto*”).

Nel rinviare a quanto più compiutamente illustrato negli appositi elaborati tecnici, valga rammentare come la mappa di intervisibilità dell'impianto abbia posto in evidenza che l'impianto risulta non visibile da circa il 72% del territorio compreso entro il raggio di 5 km dallo stesso.

Nel dettaglio, è stata rilevata una visibilità bassa lungo il percorso del Fiume Basento, nulla nei pressi del Torrente Acquaviva e Vallone Rovivo, e bassa presso il Convento di San Francesco a Grottole.

Quanto all'abitato di Grottole, posto a nord-ovest dell'area di intervento e ricompreso nel buffer di 5 km, si è data evidenza di come l'impianto fotovoltaico non risulti visibile da gran parte dello stesso e, dove risulta percepibile, si tratta comunque di una visibilità non totale.

L'unico punto da cui l'impianto risulta pienamente visibile è la SS407 Basentana e il territorio a sud della stessa, tuttavia si è dimostrato come tale intervisibilità sia puramente teorica, non tenendo conto dell'effetto schermante delle chiome degli alberi presenti lungo tutto il percorso della predetta strada statale, che riducono fortemente la percettibilità dell'impianto.

In definitiva, dunque, le analisi tecniche svolte hanno evidenziato che, nel complesso, l'intervisibilità dell'impianto sarà contenuta e l'alterazione strutturale e percettiva del paesaggio in fase di esercizio trascurabile.

Di qui, dunque, l'ulteriore erroneità delle considerazioni, apodittiche ed indimostrate, svolte dal MIC per suffragare la propria contrarietà all'iniziativa della Società.

5. Infine, facendo riferimento al complessivo iter argomentativo del parere cui con la presente si replica, corre l'obbligo di stigmatizzare la posizione assunta dal MIC in quanto la stessa risulta basata su una concezione, ormai vetusta e superata, del “*paesaggio*” e delle iniziative FER, queste ultime inquadrare nell'ambito di una mera attività economica privata di cui all'art. 41 Cost. che si porrebbe in contrapposizione e sarebbe recessiva e sacrificabile a fronte alla astratta tutela del paesaggio.

Ebbene, non è chi non veda come la normativa di riferimento, recentemente novellata anche in recepimento della normativa sovranazionale, e la giurisprudenza pacifica che ne ha fatto applicazione, consegnino un quadro totalmente diverso.

In tal senso, invero, appare opportuno rammentare il pacifico orientamento del Consiglio di Stato, a mente del quale la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati

da fonti rinnovabili si qualifica come un'attività di interesse pubblico che contribuisce “non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici” (cfr. Consiglio di Stato, sez: IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201)

Lungi dal rispondere a un mero interesse imprenditoriale, in conflitto con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, dunque, deve tenersi a mente come l'implementazione dell'energia rinnovabile, al contrario, concorra talmente tanto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio a cui il MIC è istituzionalmente preposto, che, a ben vedere, se non ci si muovesse in questa direzione, ambiente e paesaggio non esisterebbero più, come univocamente dimostrato dalla scienza e, di riflesso, dalla normativa internazionale, eurounitaria e nazionale, che sono infatti informate al principio della massima diffusione delle FER, per il perseguimento del quale fissano cogenti obiettivi di implementazione delle stesse.

Quanto sopra assume un significato ancor più pregnante alla luce della ben nota modifica della Carta Costituzionale nella parte in cui è stata espressamente inserita all'art. 9 “la tutela dell'ambiente della biodiversità e degli ecosistemi, nell'interesse delle future generazioni”.

Inoltre, non può mancarsi di rilevare come il Consiglio di Stato abbia altresì avuto cura di chiarire che “*la primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell'ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione “totalizzante” come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto.*

Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato – dal legislatore nella statuizione delle norme, dall'Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza” dove in particolare, in base al principio di proporzionalità in senso stretto, si impone che “*una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell'interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile*” (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167).

Ma ancor più importante è l'affermazione, sempre nella sentenza sopra citata, secondo cui “*il principio “di integrazione delle tutele” [riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006)], in virtù del quale le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive – rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell'accostare dialetticamente la*

tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva - ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale (o paesaggistico), nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo".

In conclusione "la piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull'uso del territorio, richiede di abbandonare il modello delle "tutele parallele" degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali".

Sicché, esprimere un giudizio negativo su una iniziativa progettuale, in nome di un presunto interesse paesaggistico che non trova riscontro nel riconoscimento di una tutela legale né nella puntuale verifica di incompatibilità con il progetto, sacrificando interamente quindi l'interesse ambientale ed indifferibile alla transizione ecologica, appare, evidentemente, una misura eccessivamente sproporzionata e illegittima, ancor più se si tiene a mente l'area destinata ad ospitare l'iniziativa in oggetto è ope legis idonea in forza delle indicazioni fornite dal Legislatore nazionale con il D.lgs. n. 199/2021 ss.mm.ii.

*** **

Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni e, in particolare, della palese erroneità delle conclusioni raggiunte dal MIC e della "idoneità" *ex lege* dell'area, si ritiene di aver fornito adeguati elementi affinché Codesta Spett.le CTS e Codesto Spett.le MASE, nell'ambito della propria autonoma e accurata istruttoria sulle caratteristiche effettive, progettuali e localizzative dell'iniziativa proposta, possano disattendere il parere negativo espresso, comunque in maniera non vincolante, dal MIC, il quale risulta in ogni caso gravemente errato.

La Società manifesta comunque la propria disponibilità a fornire ogni ulteriore informazione e documentazione che dovesse essere ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria della pratica.

Distinti saluti.

BLUSOLAR GROTTOLE 1 S.r.l.

Legale rappresentante

Fabio Maresca